

COMUNE DI VOGHIERA
(Provincia di Ferrara)

IL REVISORE DEL CONTO

OGGETTO: Parere sulla proposta di deliberazione “**APPROVAZIONE DELLA RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE DEL COMUNE DI VOGHIERA AL 31/12/2017, AI SENSI DELL’ART. 20 DEL D.LGS. 175/2016, COME INTEGRATO DAL D.LGS. N. 100/2017**”

Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto e all’O.d.g. del C.C. Del 28/12/2018

RICHIAMATO l’art. 239, del d.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall’articolo 3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, il quale prevede :

- al comma 1, lettera b.1), che l’organo di revisione esprima un parere sugli strumenti di programmazione economico-finanziaria;
- al comma 1-bis), che nei pareri venga “*espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dell’attestazione del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell’articolo 153, delle variazioni rispetto all’anno precedente, dell’applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all’organo consiliare le misure atte ad assicurare l’attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori*”;

VISTI:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il regolamento di comunale di contabilità;

VISTE la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dal Comune di Voghiera alla data del 23/09/2016 approvata con deliberazione di Consiglio comunale n. 58 del 29.09.2017 in attuazione dell’art. 24 del T.U.S.P., la quale ha evidenziato che dall’analisi condotta dagli uffici competenti di natura tecnica non sussistono i presupposti previsti dalla normativa per la cessione/alienazione obbligatoria di alcuna delle partecipazioni comunali, e che le ragioni del mantenimento delle stesse deriva dalla volontà discrezionale dell’amministrazione comunale esplicitata nell’allegato A) delle deliberazioni ai quali si rimanda per ulteriori dettagli.

Che l’amministrazione nel decidere di mantenere le partecipazioni in essere ha



evidenziato di aver già deciso con deliberazione di Consiglio Comunale N. 27 del 27.07.2016, il recesso da Delta 2000 soc. a.r.l in quanto la società non era ritenuta più adeguata alle finalità istituzionali dell'Ente; la società rispetta i parametri normativi imposti dal citato D.Lgs. 175/2016 e quindi il recesso è stata una scelta strategica dell'Amministrazione;

Considerato pertanto che, dato l'esito della revisione straordinaria, condotta ai sensi dell'art. 24 del TUSP l'amministrazione ha provveduto a concludere il recesso da Delta 2000 soc. a.r.l ; Il Consiglio d'amministrazione della società ha accolto la richiesta del Comune di Voghiera e conseguentemente l'assemblea dei soci ha deliberato in data 24.05.2017 il rimborso della quota di capitale sociale detenuta dal Comune per il valore nominale di € 43,96 regolarmente corrisposto;

Verificato che della conclusione della procedura, come richiesto dal MEF con nota Prot. 8912 del 20.11.2018, si è provveduto all'apposita comunicazione il 03.12.2018;

VISTO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, come integrato dalle modifiche apportate dal D.Lgs n. 100 del 16/06/2017, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.) ed in particolare quanto disposto dagli artt. 4, 5, 20 in materia di requisiti delle partecipazioni detenute dalle Pubbliche Amministrazioni, compresi i Comuni;

VISTO INOLTRE l'art. 20 del T.U.S.P che ha posto a carico delle amministrazioni pubbliche, titolari di partecipazioni societarie, l'obbligo di effettuare annualmente, con provvedimento motivato, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

CONSIDERATO che in base a quanto disposto all'art. 26, comma 11 del medesimo T.U.S.P. la prima annualità in cui occorre procedere alla suddetta analisi è l'anno 2018, con riferimento alla situazione al 31/12/2017;

NELLO specifico i piani di razionalizzazione, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1 dell'art. 20 del T.U.S.P., le amministrazioni pubbliche rilevino la presenza di:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4 del T.U.S.P.;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.



Per quanto riguarda l'esattezza dei limiti e degli anni di riferimento per la condizione di cui alla lett. d) sono:

- per i provvedimenti di ricognizione 2018 (triennio 2015-2017) e 2019 (triennio 2016-2018) il fatturato medio è di almeno 500.000 euro annui;
- il limite di almeno un milione di euro si applicherà a partire dal 2020 sul triennio 2017-2019 (articoli 20 comma 2 lettera d) e 26 comma 12-quinquies del TU);

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, costituire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

DATO atto che come previsto dal:

- comma 2 dell'art. 4 del T.U.S.P, fermo restante quanto indicato dal comma 1 il Comune può direttamente o indirettamente costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";

- comma 3 dell'art. 4 del T.U.S.P al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, il Comune può in deroga al comma 1 acquisire partecipazioni "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato;

VISTE inoltre le ulteriori fattispecie ammesse di partecipazioni societarie da parte del Comune e le ulteriori disposizioni contenute nei commi 4 e seguenti dell'art. 4 previste nei commi del T.U.S.P tra le quali si sancisce che *"E' fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014."*(comma 6);



VISTO che per effetto dell'art. 20, del T.U.S.P., il Comune entro il 31 dicembre 2018 deve provvedere ad effettuare una razionalizzazione periodica di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 31/12/2017, e porre in essere un piano di riassetto qualora sussistano le specifiche situazioni di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo D.lgs 175/2016, che ne disponga la razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

DATO ATTO che l'analisi qui di seguito condotta dagli uffici competenti, ai fini dell'adempimento previsto dall'art. 20 del T.U.S.P., circa la riconducibilità delle attività societarie rispetto alle condizioni di cui all'art. 4 del T.U.S.P. e la verifica del rispetto delle ulteriori condizioni previste dal comma 2 dell'art. 20 del T.U.S.P. è stata svolta tenendo altresì conto le linee guida fornite dal MEF – Dipartimento del Tesoro che offrono un documento di supporto alle amministrazioni interessate sia per la redazione del provvedimento, richiesto ai fini dell'adempimento previsto dall'art. 20 del TUSP, che per gli ulteriori adempimenti, in capo alle amministrazioni, stabiliti dall'art. 17 del D.L. 90/2014 in tema di rilevazione annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti condotta dal Dipartimento del tesoro e condivisa con la Corte dei Conti, la cui acquisizione dei dati avverrà sempre attraverso l'applicativo "Partecipazioni" del portale Tesoro – <https://portaletesoro.mef.gov.it>;

VISTO che i provvedimenti adottati ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 20, anche qualora attestanti l'assenza di partecipazioni o la decisione di mantenimento senza interventi di razionalizzazione, devono essere comunicati anche alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti;

PRESO ATTO che l'Allegato "A" alla bozza di delibera contiene l'esame ricognitivo, svolto dagli uffici competenti, di tutte le partecipazioni detenute dal Comune alla data del 31/12/2017, con specifico riferimento ai requisiti previsti dagli artt. 4,5 e 20 sopra richiamati, riepilogati in schede di analisi distinte per ogni società in esame, per la cui compilazione si è tenuto altresì conto dei contenuti delle Linee Guida del MEF, emanate in data 23/11/2018, di particolare attinenza con l'adempimento previsto dall'art. 20 del TUSP.

VERIFICATO che in base alla succitata analisi condotta, dagli uffici competenti, di natura esclusivamente tecnica non sussistono i presupposti per porre in essere piani di razionalizzazione mediante fusione o soppressione, anche attraverso la messa in liquidazione o cessione obbligatoria di nessuna delle partecipazioni comunali, mentre per quanto attiene alle motivazioni al mantenimento inserite nell'allegato esse risultano di natura discrezionale dell'amministrazione comunale;

DATO ATTO che pertanto, le suddette motivazioni discrezionali, in conseguenza delle valutazioni tecniche del possibile mantenimento delle società partecipate, contenute nell'allegato tecnico alla presente deliberazione risultano decise dall'amministrazione comunale e condivise dal presente organo consiliare;

DATO atto che la ricognizione effettuata e gli esiti contenuti nell'Allegato "A" si ritengono condivisibili da parte del presente Organo di Revisione in virtù della normativa vigente in materia;



VISTI i pareri favorevoli dei Responsabili dei servizi previsti dall'art. 49, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente proposta di deliberazione e dell'articolo 147 bis, comma 1, del medesimo d.lgs 267/2000, in ordine all'attestazione della regolarità e la correttezza amministrativa;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE


Parere favorevole in merito all'adozione della proposta di delibera di Consiglio Comunale" e suoi allegati trasmessi, invitando l'Ente e gli uffici a dar corso agli ulteriori adempimenti in essa contenuti.

RACCOMANDA

L'ente di informare prontamente il sottoscritto di eventuali comunicazioni o provvedimenti adottati dalla competente sezione della Corte dei Conti conseguenti all'adozione della presente proposta di deliberazione.

21.12.2018

IL REVISORE DEL CONTO
(Dott.ssa Vincenzi Claudia)


Vincenzi Claudia